



Natanti

# AUTO

Stampato con carta riciclata 100%.

# INDICE

---

<b>GLOSSARIO</b> .....	pag. 2 di 26
------------------------	--------------

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---

### **PARTE I**

Copertura 1 - Responsabilità Civile verso terzi.....	pag. 8 di 26
Condizioni Aggiuntive.....	pag. 15 di 26

### **PARTE II**

<b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	pag. 18 di 26
<b>COPERTURA 2 - INCENDIO E FURTO</b> .....	pag. 21 di 26
<b>COPERTURA 3 - EVENTI SPECIALI</b> .....	pag. 23 di 26
<b>NORME CHE REGOLANO I SINISTRI</b> .....	pag. 24 di 26

## GLOSSARIO

---

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.

<b>Accessorio di serie:</b>	installazione stabilmente fissata al Natante costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi Fonoaudiovisivi.
<b>Accessorio non di serie:</b>	installazione stabilmente fissata al Natante successivamente all'acquisto dello stesso.
<b>Alienazione del Natante:</b>	vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della navigazione del Natante.
<b>Apparecchi Fonoaudiovisivi:</b>	radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al Natante.
<b>Assicurato:</b>	soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	insieme di Coperture Assicurative prestate tramite la Polizza.
<b>Attestazione sullo Stato del Rischio:</b>	documento rilasciato dall'Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
<b>Atto Vandalico:</b>	atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
<b>Azione del Fulmine:</b>	l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.
<b>Classe di merito CU:</b>	è la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018), da riportare nelle Attestazioni sullo Stato del Rischio per forme tariffarie che

prevedono maggiorazioni o riduzioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri durante il Periodo di Osservazione, comprese le forme miste con Franchigia.

**Codice delle Assicurazioni Private - CAP:**

decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

**Colpa Grave:**

azione od omissione colposa per le quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi.

**Contraente:**

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il Contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

**Copertura Assicurativa:**

la Copertura offerta con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile.

**Degrado:**

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Natante danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il Valore Commerciale del Natante al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

**Denuncia di Sinistro:**

comunicazione scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il Natante assicurato e che attiva validamente il processo di Liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.

**Dolo:**

previsione e volontà delle conseguenze illecite di un'azione o un'omissione.

**Esclusioni:**

rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura Assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto di Assicurazione.

**Esplosione:**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

**Estorsione:**

impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurla a consegnare la cosa.

<b>Eurotax Natanti:</b>	bollettino periodico pubblicato dalla Sanguinetti Editore per la determinazione del valore dei Natanti nuovi o usati. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax Giallo" e "Eurotax Blu".
<b>F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada:</b>	provvede alla corresponsione dell'Indennizzo in caso di danni provocati da Autoveicoli o Natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell'incidente o che vi vengano poste successivamente.
<b>Franchigia:</b>	importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo Sinistro.
<b>Furto:</b>	impossessarsi della cosa mobile (bene) assicurata altrui sottraendola a colui che la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri.
<b>Impresa:</b>	Cargeas Assicurazioni S.p.A..
<b>Incendio:</b>	la combustione con sviluppo di fiamma.
<b>IVASS:</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
<b>Liquidazione:</b>	pagamento all'Assicurato della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
<b>Massimale:</b>	la somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento contrattualmente stabilito.
<b>Natante:</b>	motore marino, motoscafo o imbarcazione da diporto avente lunghezza "fuori tutto" compresa tra metri 7,50 e metri 24.
<b>Optional:</b>	l'installazione stabilmente fissata al Natante fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Parti:</b>	il Contraente e l'Impresa.
<b>Perdita Totale:</b>	il Furto totale senza ritrovamento, l'Incendio totale e il Furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l'80% del Valore Commerciale.

<b>Periodo di Osservazione:</b>	periodo valido ai fini della corretta osservazione dei Sinistri nel periodo di Copertura; il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza della Polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'Assicurazione; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente.
<b>Pirateria:</b>	assalto e saccheggio di un'unità da diporto, ovvero esercizio di violenza sulle persone a bordo (art. 1135 del Codice della Navigazione).
<b>Premio:</b>	l'importo complessivamente dovuto dal Contraente, determinato in funzione dei dati del Contraente, del Natante e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
<b>Polizza:</b>	l'insieme dei documenti che comprovano il Contratto di Assicurazione, costituito da: Scheda di Polizza, Certificato, Contrassegno, Carta Verde, DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.
<b>Proprietario:</b>	il Proprietario del Natante, ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà (compreso il coniuge in comunione dei beni).
<b>Prezzo di Acquisto:</b>	il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.
<b>Rapina:</b>	la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
<b>Richiesta Danni:</b>	comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge, art. 148 (procedura di Risarcimento) del CAP.
<b>Risarcimento/Indennizzo:</b>	l'importo dovuto dall'Impresa in caso di Sinistro.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi un Sinistro.
<b>Recesso (o diritto di ripensamento):</b>	diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Rivalsa:</b>	diritto che l'Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente e degli Assicurati le somme che

abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

**Scheda di Polizza:**

documento che riporta, tra l'altro, i dati anagrafici dell'Assicurato, le Coperture acquistate, il Premio pagato e la durata della Copertura Assicurativa.

**Sinistro:**

verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.

**Scoperto:**

importo contrattualmente pattuito, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di Polizza. Se presente un Minimo in cifra fissa, questo ne costituisce il valore inferiore. Eventuali limiti di Indennizzo saranno applicati al danno dopo la detrazione di tale importo.

**Somma Assicurata:**

l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

**Surrogazione:**

il diritto che l'Impresa ha di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del Terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

**Terzi:**

coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del CAP.

**Valore a Nuovo:**

il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del Natante, aumentato del prezzo degli Optional, se assicurati.

**Valore Commerciale:**

quotazione riportata dalla rivista specializzata "Eurotax Natanti", in assenza, la quotazione media del mercato.



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

# COPERTURA 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE - TITOLO I

---

## **Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del CAP, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in contratto.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del Natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i Massimali indicati nel frontespizio di Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

## **Art. 2 - Esclusioni e Rivalsa**

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di Natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del codice di navigazione (art. 1120 codice navale).

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 del CAP, l'Impresa eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai Terzi.

## **Art. 2.1 – Qualifica di Terzi – Soggetti esclusi dall'Assicurazione**

1. Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di Assicurazione obbligatoria il solo conducente del Natante responsabile del Sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2 del CAP, "l'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto", e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati Terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di Assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
  - a) il Proprietario del Natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di Natante concesso in leasing;
  - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  - c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

## **Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

**L'Impresa eserciterà diritto di Rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai Terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 del CAP.**

## **Art. 4 - Limiti della navigazione**

L'Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

## **Art. 5 - Pagamento del Premio - Effetto della Copertura Assicurativa**

Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.

La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24

del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare il certificato di Assicurazione, il Contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

#### **Art. 5.1 - Modalità di pagamento del Premio**

Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E' concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture Assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.

Qualora la Polizza preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno.

Le Coperture Assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Adeguamento del Premio**

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni riferite alla scadenza della Polizza stessa e si riserva la facoltà di trasmettere una proposta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità comunicando il Premio da versare per la proroga della Polizza..

#### **Art. 7 - Formula tariffaria e durata del contratto**

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria indicata nella Scheda di Polizza.

Il contratto di Assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 12 – Rinnovo del contratto – Periodo di tolleranza.

#### **Art. 8 - Trasferimento della proprietà del Natante**

Nel caso di trasferimento di proprietà del Natante, o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato di Assicurazione e del Contrassegno, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a) la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al residuo periodo di Assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) **che il contratto sia reso valido per altro Natante di sua proprietà**; qualora ciò comporti una variazione di Premio, l'Impresa rilascerà il certificato di As-

sicurazione e il Contrassegno per il nuovo Natante, procedendo al conguaglio del Premio per l'annualità in corso, determinato sulla base della tariffa vigente del contratto oggetto di sostituzione. In caso di pluralità di intestatari del natante alienato o consegnato in conto vendita, il Contraente ha facoltà di richiedere che il relativo contratto in corso con l'Impresa sia reso valido per altro Natante intestato a uno soltanto di essi.

- c) **la cessione del contratto di Assicurazione;** eseguito il trasferimento di proprietà è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di Assicurazione e del Contrassegno prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

**Nel caso in cui l'acquirente del Natante documenti di essere già Contraente di Polizza di Assicurazione riguardante lo stesso Natante, l'Impresa assicuratrice del Natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.** Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del Natante, la parte di Premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del Natante stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all'Impresa anche il certificato di Assicurazione e il Contrassegno.

#### **Art. 9 - Attestazione sullo Stato del Rischio**

**Relativamente ai veicoli a motore, l'IVASS**, con regolamento, determina le indicazioni relative all'Attestazione sullo Stato del rischio rilasciata in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di Assicurazione obbligatoria.

#### **Art. 10 - Modalità per la Denuncia dei Sinistri**

##### **Art. 10.1 – Obbligo della Denuncia in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro 3 (tre) giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile.

##### **Art. 10.2 – Inadempimento degli obblighi di Denuncia del Sinistro**

La Denuncia del Sinistro deve contenere il numero di Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della Denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo danneggiato. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 del Codice Civile.

### **Art. 10.3 - Sinistri da navigazione con controparti estere**

#### **a) Risarcimento dei danni subiti in Italia**

In caso di Sinistro, avvenuto in acque italiane, provocato da un Natante immatricolato all'estero, il danneggiato ha diritto di richiedere il Risarcimento del danno oltre che al responsabile del Sinistro, anche all'impresa di Assicurazione con la quale è assicurato il Natante che ha causato il Sinistro secondo la procedura di cui agli artt. 144 ss. del CAP. Nel caso di Sinistri che coinvolgono Natanti immatricolati in Austria, Germania e Slovenia e dotati del certificato internazionale di Assicurazione di cui all'art. 125, comma 2, lett. b) del CAP, il danneggiato ha diritto di richiedere il Risarcimento dei soli danni alla persona all'Ufficio Centrale Italiano. Per richiedere il Risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando i dati rilevanti, quali:

- nazionalità, caratteristiche tecniche e targa del natante estero;
- tipo (unità da diporto a motore, imbarcazione, unità da diporto a vela con motore ausiliario, ecc.);
- marca e modello;
- cognome, nome e indirizzo del proprietario del natante estero;
- cognome, nome e indirizzo del conducente del natante estero;
- nome della compagnia di assicurazione del natante estero;
- estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo il sinistro (Capitaneria di Porto, Carabinieri, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
- descrizione del Sinistro.

In caso di Sinistro che coinvolga un Natante non identificato, immatricolato all'estero e non assicurato, oppure immatricolato all'estero e assicurato da una compagnia che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento e che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del Sinistro o successivamente, la richiesta di Risarcimento (commisurato alle previsioni di cui all'art. 283 ss. del CAP) può essere rivolta all'impresa designata dall'ISVAP competente per territorio, attualmente individuata secondo il provvedimento n. 2496/2006, e contestualmente alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. (CONSAP) - via Yser, 14 - 00198 - ROMA - [www.consap.it](http://www.consap.it), alla stregua dell'art. 287 del CAP.

#### **b) Risarcimento dei danni subiti all'estero**

In caso di incidente all'estero provocato da un Natante immatricolato all'estero, la richiesta di Risarcimento va inviata al proprietario del Natante estero. È probabile

che lo Stato estero disponga di procedure simili a quella di azione diretta contro l'assicuratore e di risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di Sinistro avvenuto con Natante non identificato o non assicurato.

### **Art. 11 - Gestione delle vertenze**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

### **Art. 12 - Rinnovo del contratto - Periodo di tolleranza**

Il contratto di Assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta, fermo restando che l'Impresa manterrà operanti le Coperture fino alle ore 24,00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo Contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a Copertura del medesimo Rischio.

Fermo quanto sopra, l'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto di Assicurazione, di anno in anno, una proposta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità, comunicando l'approssimarsi della scadenza contrattuale e il Premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un intermediario incaricato dall'Impresa, al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del Premio con le modalità indicate dall'Intermediario stesso.

Effettuando il pagamento del Premio entro la scadenza del contratto in corso con le modalità indicate dall'Intermediario, fermo restando il periodo di tolleranza previsto dal comma che precede, il Contraente accetta la proposta di rinnovo e la durata del contratto sarà prolungata di un anno. In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

### **Art. 13 - Risoluzione del contratto per il Furto del Natante**

In caso di Furto / Rapina del Natante, il Contraente deve darne comunicazione scritta all'Impresa fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'Autorità. Il contratto di Assicurazione non potrà essere sostituito o sospeso e la parte di Premio residua non sarà rimborsata. Il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di Assicurazione. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso.

#### **Art. 14 - Sospensione del contratto**

Non è ammessa la sospensione del contratto.

#### **Art. 15 - Foro competente - Mediazione**

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l'Impresa e il Contraente o l'Assicurato, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 16 - Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 - Competenza per i reclami stragiudiziali**

**La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.**



# **CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE E/O SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)**

---

## **Premessa**

L'Assicurazione dei Rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 8 e 17, nonché, per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'Assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori Esclusioni nelle stesse previste, le Esclusioni dal novero dei Terzi di cui all'art. 129 del CAP.

## **A. Natanti adibiti a scuola guida**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

## **B. Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose ed animali di Terzi. L'Assicurazione è stipulata con una Franchigia assoluta per ogni Sinistro nella misura indicata nella Scheda di Polizza.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della Franchigia. Sono esclusi dalla Copertura i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C) o D).

## **C. Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto: sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento. La Copertura è prestata fino ad un massimo di € 105,00 per ogni persona danneggiata.

**D. Danni a cose ed animali di Terzi e danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

**1. Danni a cose ed animali di Terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose ed animali di Terzi. L'Assicurazione è stipulata con la Franchigia assoluta di € 78,00 per ogni Sinistro. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della Franchigia. Sono esclusi dalla Copertura i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante.

**2. Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto**; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento. La Copertura è prestata fino ad un massimo di € 105,00 per ogni persona danneggiata.

**E. Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o deltaplano.

**F. Tariffa Fissa**

La formula tariffaria "tariffa fissa" è determinata sulla base delle caratteristiche tecniche del Rischio assicurato, senza variazioni di Premio in presenza o in assenza di Sinistri accaduti nel Periodo di Osservazione.

**G. Estensione limiti di navigazione**

Fermo quanto previsto nell'art. 4) i limiti di navigazione vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

## COPERTURE SPECIALI

---

### **GS 1 - Ricorso Terzi (valida in presenza della Copertura Incendio)**

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti, sino alla concorrenza di € 260.000,00, provocati a cose di Terzi dall'Incendio del Natante quando lo stesso non si trovi in navigazione. Sono comunque esclusi:

- a. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del Proprietario del Natante.
- b. i soggetti di cui all'art. 2.1 "Qualifica di terzi – Soggetti Esclusi".

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa

### **GS 2 – Giacenza a Terra (sempre valida con Copertura di Responsabilità Civile)**

L'impresa, sino alla concorrenza dei Massimali di Responsabilità Civile indicati nella Scheda di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi dal Natante quando lo stesso si trovi in giacenza a terra nonché per operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma. Sono comunque esclusi:

- a. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del Proprietario del Natante.
- b. i soggetti di cui all'art. 2.1 "Qualifica di terzi – Soggetti Esclusi";
- c. i danni al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e il trasporto del Natante sulla terraferma;
- d. a tutti coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto del Natante sulla terraferma;

# PARTE II

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

*(Esclusa la Copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi )*

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché l'annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 2 - Pagamento del Premio - Effetto della Copertura Assicurativa**

Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.

La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

### **Art. 2.1 - Modalità di pagamento del Premio**

Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E' concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture Assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.

Qualora la Polizza preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno.

Le Coperture Assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 3 - Adeguamento del Premio**

Alla scadenza annuale della Polizza l'Impresa può formulare una proposta di rinnovo del Contratto comunicando al Contraente il Premio da corrispondere, che potrà differire da quello della annualità precedente.

Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del Contratto mediante il pagamento del Premio propostogli dall'Impresa.

### **Art. 4 - Aggravamento del Rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 5 - Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Denuncia di Sinistro e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, possono recedere da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

### **Art. 7 - Contratto senza tacito rinnovo – Periodo di tolleranza**

La Polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. L'Impresa, tuttavia, manterrà operanti le Coperture Assicurative prestate fino alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del contratto; tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo Rischio.

### **Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Natante**

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di Alienazione del Natante identificato nel contratto:

**a. seguita da sostituzione con altro**, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Natante; dal momento dell'Alienazione l'Assicurazione non è più valida per il Natante alienato e diviene valida per il nuovo Natante dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo;

**b. non seguita da sostituzione con altro**, il Contraente deve darne comunicazione immediata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'Alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non avrà sottoscritto l'appendice di cessione del contratto a suo nome, l'Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.

L'Impresa, nei 30 (trenta) giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 (quindici) giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del Rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

### **Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente**

Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi all'Impresa, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza, con preavviso di 15 (quindici) giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

### **Art. 10 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L'Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 (quindici) giorni.

### **Art. 11 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto nel mare Mediterraneo entro gli stretti e in tutte le acque interne dei Paesi europei. E' estesa, qualora analoga estensione sia stata pattuita per l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

### **Art. 12 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 13 - Foro competente – Mediazione**

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti

assicurativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l'Impresa e il Contraente o l'Assicurato, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

### **13.1 - Competenza per i reclami stragiudiziali**

**La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale,21 - 00187 ROMA.**

### **Art. 14 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

## **COPERTURA 2 - INCENDIO E FURTO**

### **Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione**

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Natante assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonché gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:

- a. **Incendio, Esplosione, Scoppio, Azione** del Fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b. **Furto** (consumato o tentato), Rapina e Pirateria, compresi i danni arrecati al Natante nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina del Natante stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal natante assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

### **Art. 15.1 - Estensione della Copertura agli Apparecchi Fonoaudiovisivi**

*(Semprechè risulti richiamata nella Scheda di Polizza tale estensione, e pagato il relativo Premio)*

Sono compresi nell'Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purchè stabilmente fissati al Natante assicurato ed indicati nella Scheda di Polizza. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del Valore Commerciale degli apparecchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari al 15% per ogni annualità assicurativa della Somma Assicurata (o del Valore Commerciale se inferiore) per il Natante.

### **Art. 15.2 - Valore da assicurare**

Il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax Nautica; per Natanti di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax Nautica "giallo", mentre per Natanti usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax Nautica "giallo" ed Eurotax Nautica "blu". In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional, Apparecchi Fonoaudiovisivi-

vi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.

### **Art. 15.3 - Adeguamento del valore assicurato**

In occasione della prima scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa, con le modalità previste al precedente art. 15.2, si impegna ad adeguare il valore del Natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3.

### **Art. 16 - Esclusioni**

L'Assicurazione non comprende:

- a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. i danni determinati o agevolati da Dolo o Colpa Grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Natante assicurato;
- d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. il Furto e i danni derivati dal Furto di apparecchi Fonoaudiovisi se non avvenuti congiuntamente al Furto del Natante stesso;
- f. i danni causati dagli eventi coperti dalla Copertura 3 – Eventi Speciali.

### **Art. 17 - Scoperto a carico dell'Assicurato**

Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Pirateria, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

---

NATANTI

10% con il minimo di € 516

---

### **Art. 18 - Deroga allo Scoperto**

Se in Polizza risulta richiamata la presente deroga, la Copertura sarà prestata senza alcuno Scoperto.

### **Art. 19 - Recuperi**

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Natante rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recupera-



to, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Impresa secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.

## **COPERTURA 3 - EVENTI SPECIALI**

### **Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione**

A parziale deroga dell'Art. 16 lettere b) ed f), l'Assicurazione si intende estesa a:

#### **Art. 21.1 - Eventi naturali**

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Natante identificato nella Scheda di Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, e sempre ch  la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralit  di enti, compresi i Natanti, siano essi assicurati o meno.

#### **Art. 21.2 - Altri eventi**

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Natante identificato nella Scheda di Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati - a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere.

### **Art. 22 - Scoperto a carico dell'Assicurato**

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

---

NATANTE

10% con il minimo di € 774

---

# NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

## CONCERNENTI LE COPERTURE 2 - 3

### **Art. 23 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro 3 (tre) giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato deve, inoltre:

- c. in caso di Furto, Rapina, Pirateria, Incendio o Esplosione non accidentale, nonché degli eventi previsti al punto 21.2, farne immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell'impresa;
- d. astenersi dall'effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al Natante, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla denuncia del Sinistro;
- e. in caso di Sinistro che interessi la Copertura Speciale GS1 - Ricorso Terzi, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
- f. in caso di Furto totale, Rapina e Pirateria senza recupero del Natante, produrre denuncia alle Autorità; certificato attestante l'iscrizione al RID, se prevista, perdita di possesso, nonché procura a vendere ovvero radiare e demolire il Natante che dovesse essere ritrovato dopo la Liquidazione. Su richiesta dell'Impresa, produrre il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria o documento di mancato ritrovamento rilasciato dalle Autorità cui è stata presentata la Denuncia;
- g. in caso di Furto totale, Rapina e pirateria con recupero, Denuncia di ritrovamento rilasciata dall'Autorità e fattura di acquisto delle parti rimpiazzate;
- h. in caso di Furto parziale, o da eventi sociopolitici, denuncia alle Autorità e fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

### **Art. 24 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti**

La Liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato stessi. I periti, in caso di

disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

- a. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 23;
- b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, Dolo nonchè di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

#### **Art. 25 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato**

In caso di Sinistro - escluso l'Incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

#### **Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il Natante e le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla media tra le quotazioni di Eurotax Nautica "giallo" ed Eurotax Nautica "Blù", o in assenza, riportate sulle rubriche di settore, ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del valore assicurato, senza tenere conto del degrado d'uso del Natante o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:

- a. **in caso di perdita totale** - entro **6** (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la Somma Assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino riportato su Eurotax Nautica "giallo", o in assenza sulle rubriche di settore;

**b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per le batterie)** - entro un anno dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la Somma Assicurata non risulti inferiore al Valore Commerciale al momento del Sinistro. Si considera Perdita Totale del Natante anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile del Relitto raggiungano o superino il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al Natante in occasione della riparazione.

In ogni caso, se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Natante aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile). Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

#### **Art. 27 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate**

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Natante danneggiato, nonchè di sostituire il Natante stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Natante dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.

#### **Art. 28 - Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 27, è eseguito in Euro, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Natante, la documentazione di cui all'Art. 23.

Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209

RACCOMANDATA A.R.

Alla Soc.  
(Direzione generale)

All'ispettorato sinistri  
Della società  
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio  
del danneggiato)

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario dell'autoveicolo (tipologia, modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n.....se conosciuta). Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma ..... (indicare se singola o congiunta).

In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo ..... Previo appuntamento telefonico al n.....

In caso di lesioni:

Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig.....(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – affinché possa procedere all'irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA

**Note** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



